

## Consenso informato psicologia scolastica

La Dott.ssa Benedetta Aquino, Psicologo iscritta all'Ordine degli Psicologi della Calabria n.1666, informa:

### Esercente responsabilità genitoriale (padre) oppure tutore

Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Telefono	

### Esercente responsabilità genitoriale (madre)

Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Telefono	

Cognome e nome dello studente minorenni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

sui seguenti punti:

- Il sostegno psicologico prestato dal professionista sanitario è finalizzato al conseguimento di un migliore equilibrio psichico personale;
- lo strumento principale di intervento sarà il colloquio/osservazione della durata di 45 minuti, con frequenza da concordare;
- potranno essere usati strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico, inclusi test psicologici;
- lo psicologo è strettamente tenuto ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- lo psicologo si ispira ai principi sanciti dagli artt. 1 e 3 della L. 219/17 in tema di consenso informato;
- gli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela possono interrompere il trattamento sanitario comunicando allo Psicologo la volontà di interruzione. In tal caso, lo Psicologo è tenuto ad informare riguardo alle possibili alternative e alle eventuali conseguenze dell'interruzione;
- lo psicologo può valutare ed eventualmente proporre l'interruzione del rapporto quando constata che non vi sia alcun beneficio dall'intervento e non è ragionevolmente prevedibile che ve ne saranno dal proseguimento dello stesso. Se richiesto può fornire le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Gli esercenti della responsabilità genitoriale/il tutore sono altresì informati sui limiti giuridici di riservatezza sanciti dai seguenti articoli del Codice Deontologico degli psicologi:

#### Articolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

#### Articolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

#### Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Il Sig. \_\_\_\_\_ e la Sig.ra \_\_\_\_\_ o il tutore Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, dopo aver ricevuto e compreso le informazioni, presta/prestano il consenso informato sanitario al trattamento psicologico nei confronti di \_\_\_\_\_ Firma esercenti responsabilità genitoriale

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Firma del Sig.

\_\_\_\_\_  
Firma della Sig.ra